



Il Ministro dello Sviluppo Economico
Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Il Ministro della Salute
Il Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno

Al Presidente della Regione Puglia
Michele Emiliano

Al Sindaco di Taranto
Rinaldo Melucci

e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio
Paolo Gentiloni

via PEC

In riscontro alla nota trasmessa in data 10 Gennaio 2018, si comunica l'esito delle verifiche svolte sulla proposta di sottoscrizione di un Accordo di programma.

In premessa si segnala che nulla osta per il Governo a considerare la possibilità di trasformare il Protocollo d'intesa inviato in data 3 Gennaio nella forma giuridica di un Accordo di Programma. In tal caso peraltro, essendo l'Accordo di programma, come disciplinato dall'articolo 34 del d.lgs. 267 del 2000, possibile solo tra amministrazioni pubbliche, eventuali contenuti che attengano a soggetti privati non potranno che essere definiti a parte, in apposito Protocollo tra le amministrazioni e i medesimi soggetti privati.

Entrando nel merito del documento proposto, si osserva in linea generale quanto segue.

Nel documento, a differenza di quanto previsto nel Protocollo d'intesa, non si prevedono solo misure esecutive del DPCM del 29 Settembre 2017 (il Piano), bensì integrazioni e modifiche degli interventi ambientali previsti dal Piano, nonché, in alcuni casi, nuove importanti prescrizioni anche estranee ai contenuti propri del Piano. Inoltre, si prevedono numerose deroghe alle norme vigenti sia con riferimento all'AIA e alla valutazione sanitaria, sia con riguardo alla disciplina sanzionatoria, sia infine con riguardo alla legge fallimentare.



Il documento, altresì, appare preordinato a derogare per via pattizia, all'assetto ordinamentale e regolatorio previsto dalle norme vigenti, ponendosi in particolare, in contrasto:

- a) con le disposizioni di legge che regolano la procedura di vendita e la realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria relative ad ILVA spa;
- b) con gli atti amministrativi a carattere generale concernenti la vendita e le operazioni di ambientalizzazione di ILVA adottati in attuazione delle norme di legge (DPCM 29 settembre 2017 e decreto del 5 giugno 2017 di autorizzazione alla vendita)
- c) con gli atti di natura negoziale posti in essere in attuazione delle disposizioni di legge e degli atti amministrativi conseguenti. (contratto tra ILVA spa in A.S e AM Investco).

Ciò, ad evidenza, non è nella disponibilità di nessuna delle parti pubbliche e private chiamate alla sottoscrizione dell'Accordo.

La proposta comporterebbe il conseguente azzeramento del lavoro fin qui posto in essere, ponendo in discussione non soltanto il quadro normativo di riferimento (da ultimo il D.L. n.98/2016 e il D.L. n.244/2016) e il conseguente DPCM del 29 settembre 2017, ma gli stessi risultati della gara per la ricollocazione sul mercato di ILVA e il contratto stipulato tra l'amministrazione straordinaria e AM Investco.

Più analiticamente:

1. Osservazioni generali sull'Accordo proposto

L'Accordo di programma, come disciplinato dall'art. 34 del dlgs. 267/2000, che il testo espressamente richiama, è volto ad *“assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ad ogni altro connesso adempimento”* per la *“definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di interventi che richiedono, per la loro completa attuazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici”* ed è pertinente all'assetto ordinamentale degli Enti locali.

Con lo strumento dell'Accordo di programma di cui all'art 34 del dlgs 267/2000 che, peraltro non può essere sottoscritto anche da soggetti privati, non possono inoltre trovare applicazione, in ragione della specifica disciplina normativa vigente con riguardo ad ILVA, quei particolari strumenti di vigilanza e di natura sanzionatoria, individuati dall'art. 34 del D.Lgs.vo 267/2000 per la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e per sopperire ad eventuali inefficienze mediante poteri sostitutivi inseriti nella proposta di Accordo agli artt. 15 e 16.

La proposta non è pertanto accoglibile nella misura in cui deroga alle competenze statali come disciplinate dalla legge.

Da ciò consegue -in particolare- la inadeguatezza dello strumento dell'accordo di programma con riguardo alla specifica finalità di modifica del DPCM, rispetto al quale difettano i requisiti di legge sia soggettivi che oggettivi.

In altre parole, occorrerebbe adottare una norma di legge primaria per riaprire i termini del procedimento e disciplinare la revisione del piano ambientale, con tutte le inevitabili



conseguenze a cominciare dall'azzeramento della gara e dall'incertezza e allungamento della stessa tempistica di attuazione del piano e da eventuali contenziosi legali con l'acquirente.

Del resto, era già stata ripetutamente segnalata, anche nella sede del Tavolo istituzionale per ILVA, l'impossibilità giuridica e sostanziale di procedere ad una revisione del DPCM, poiché tale ipotesi presuppone l'adozione di una norma di legge volta a disciplinare una nuova e ulteriore fase per la valutazione del "nuovo" piano ambientale.

2. La valutazione del danno sanitario

In via generale, con riguardo a previsioni contenute sia nell'articolato che nell'allegato, il documento proposto prevede che, al fine di determinare gli effetti connessi all'esercizio dell'intero stabilimento industriale nonché l'accettabilità del rischio, dovrà essere effettuata la Valutazione Integrata di Impatto Ambientale, la Valutazione di Impatto Sanitario e la Valutazione del Danno Sanitario ai sensi delle norme vigenti regionali e nazionali, ex ante ed ex post interventi. Il comma 3 dell'articolo 12, appare poi far riferimento a concetti e strumenti fra di loro estremamente eterogenei. La Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIAS) prevista nell'allegato non trova riscontro nella normativa vigente. E' uno strumento citato solamente dalla Linea Guida per la Valutazione Integrata di Impatto Ambientale e Sanitario (VIAS) nelle procedure di valutazione ambientale (VAS, VIA, AIA) emanate con Delibera del Consiglio Federale da un Gruppo di Lavoro del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), che non ha cogenza normativa e che non risulta allo stato essere applicato da nessuna autorità competente in materia di AIA, né dalla stessa ISPRA.

Riguardo la VIS, l'unico riferimento normativo è nell'ambito della VIA ove è previsto (D.Lgs. 152/06) che questa sia condotta in conformità a linee guida definite con decreto del Ministro della salute, che si avvale dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), esclusivamente per le nuove procedure di VIA di alcune tipologie di impianti, tra i quali non rientra l'installazione ILVA di Taranto. Lo strumento è infatti previsto per: le raffinerie di petrolio greggio; gli impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi; i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto; le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW. Al momento dunque, l'applicazione ad acciaierie integrate della VIS nell'ambito della VIA non è conforme alla legislazione vigente, oltre al fatto che non esiste una linea guida di riferimento in quanto la linea guida redatta dall'ISS sopracitata, è applicabile soltanto alle installazioni AIA sopra menzionate.

Riguardo la Valutazione del Danno Sanitario, le norme regionali in materia, che peraltro non risultano allo stato applicate, se non marginalmente, dalla stessa Regione, non sono riferibili, in forza del D.L. 61/2013, allo stabilimento siderurgico di Taranto, essendo uno degli stabilimenti di interesse strategico nazionale, per i quali la legge prevede che la VDS sia condotta secondo i criteri del decreto interministeriale Ambiente-Salute del 24 aprile 2013, sulla base di valutazioni annuali da compiere a cura di specifici uffici regionali (ASL ARPA e le Agenzie Regionali Sanitarie), sulle quali fondare una eventuale successiva



richiesta di riesame da parte della regione Puglia. Su tale norma di legge e sul decreto interministeriale ambiente - salute 24 aprile 2013 era stato presentato ricorso al giudice amministrativo da parte di ARPA Puglia e Regione Puglia. Il TAR Lazio con due separate sentenze consolidate quale giudicato stante la mancata presentazione di appello al Consiglio di Stato (n.8982/14 e n.8983/14 del 13 agosto 2014) ha rigettato entrambi i ricorsi.

A differenza della VIS che ha natura preventiva e che non è prevista neanche dalla legge regionale, la VDS si configura come uno strumento che interviene ad AIA già rilasciata, proprio per valutare l'effetto sanitario dell'esercizio dell'installazione, a seguito della implementazione della prescrizioni ambientali impartite dall'AIA sulla base delle migliori tecniche disponibili (VLE BAT).

Tali valutazioni sono state svolte per l'anno 2013 e recentemente è stato trasmesso il rapporto che prende in considerazione gli anni 2014, 2015 e 2016 (nota ARPA Puglia ASL Taranto e AReS n.2995 del 17 gennaio 2018 pubblicata sul sito del Ministero dell'Ambiente), che evidenzia che le misure delle concentrazioni ambientali dei contaminanti di interesse per il rischio inalatorio non superano, per gli anni considerati 2014-2015 e 2016, i livelli fissati dalle norme.

Va richiamata l'attenzione su tale risultato che non solo certifica, in continuità con i risultati registrati nel 2013, la piena compatibilità delle emissioni di ILVA con i livelli fissati dalle norme, ma costituisce altresì la premessa per poter prevedere che tali positivi esiti possano essere riscontrati anche in futuro. Si ricorda infatti che il DPCM del 2017, innovando su questo punto in termini più restrittivi il decreto preesistente, fissa un tetto alla produzione di ILVA, pari a 6 milioni di tonnellate annue, che non potrà essere superato per tutto il periodo di attuazione del Piano ambientale. Tale tetto corrisponde sostanzialmente con i livelli produttivi registrati da ILVA negli ultimi anni. La scelta operata dal DPCM è netta e di massima garanzia sul punto: posto che si ha evidenza certificata dai competenti organismi regionali che con gli attuali livelli produttivi, grazie anche agli interventi ambientali già posti in essere durante il periodo di commissariamento, la qualità dell'aria ambiente non manifesta criticità, lo stabilimento viene vincolato a tali livelli produttivi fino al completamento del piano ambientale.

.....

Ciò premesso, con riguardo alle criticità determinate sul livello ambientale e sanitario nel territorio tarantino dalla gestione delle attività produttive compreso lo stabilimento ILVA nel periodo precedente il suo commissariamento, si ritiene opportuno e doveroso ogni intervento volto ad integrare e potenziare le iniziative di controllo e sostegno già poste in essere ai diversi livelli di competenza e responsabilità, con interventi ulteriori rispetto a quanto già previsto dalla legge relativamente alla valutazione del danno sanitario. Al riguardo, si propone:

– la costituzione di un Tavolo Tecnico coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità.

In considerazione delle numerose attività già in essere sul territorio di Taranto, principalmente condotte dagli Enti del territorio, quali ARPA ed ASL ed AReS, l'Istituto



Superiore di Sanità si rende disponibile a coordinare un tavolo tecnico, inter-istituzionale e multidisciplinare, che riunisca, integri e valorizzi le competenze disponibili nei settori ambiente e salute, al livello locale e nazionale, al fine di approfondire le attività di sorveglianza epidemiologica e di monitoraggio ambientale a tutela della salute della popolazione interessata.

Il tavolo Tecnico dovrebbe garantire la selezione e l'impiego di strumenti metodologici e tecnici innovativi che consentano di perfezionare il monitoraggio nelle diverse matrici ambientali per una adeguata caratterizzazione dell'esposizione della popolazione, anche a supporto dell'interpretazione di modelli diffusionali degli inquinanti. Tali attività saranno utilmente impiegate nell'aggiornamento delle indagini di sorveglianza epidemiologica.

– **l'adozione, d'intesa con le autorità preposte, di un piano di attività di sorveglianza epidemiologica e di monitoraggio ambientale a favore della popolazione interessata, così articolato:**

1) Aggiornamento annuale dello studio epidemiologico descrittivo SENTIERI. Questo studio, coordinato dall'ISS fornisce serie storiche del profilo di salute della popolazione residente nei SIN italiani, compresa quella di Taranto, con un programma di aggiornamento per esiti sanitari multipli e offre la possibilità di monitorare lo stato di salute negli anni consentendo di analizzare cambiamenti nel profilo di salute della popolazione residente intorno alle fonti di emissione. Ciò permette di seguire il quadro sanitario della popolazione e di verificarne cambiamenti anche in relazione ad interventi di riduzione delle emissioni industriali e di risanamento/bonifica delle matrici ambientali contaminate, che riducono le cause ambientali del rischio di occorrenza delle patologie ad esse correlate.

2) Aggiornamento dello studio epidemiologico di coorte residenziale.

Lo studio di coorte residenziale rappresenta oggi lo strumento di indagine epidemiologica analitica con maggior valore da un punto di vista di valenza per produrre chiavi interpretative di natura eziologica nel contesto di aree contaminate. Esso consente di associare, al livello individuale, parametri sanitari a stime di esposizione a fattori ambientali e occupazionali, e a fattori di confondimento. Inoltre, questa tipologia di indagine consente di fare periodici aggiornamenti del rischio sanitario attraverso il prolungamento del *follow up* (seguire nel tempo i cambiamenti negli esiti di malattia e delle esposizioni rilevanti), tenendo conto della storia residenziale individuale.

3) Approfondimento del monitoraggio ambientale nell'area di Taranto, al fine di migliorare le stime di esposizione della popolazione.

Tale monitoraggio, da concordare con gli enti che già operano i controlli sul territorio, dovrebbe essere finalizzato a estendere le aree sottoposte a controllo includendo anche altri contaminanti, in aggiunta a quelli già misurati, di particolare interesse per l'area. Tale monitoraggio potrebbe fornire anche un contributo per una migliore interpretazione dei dati di modellistica diffusionale utilizzata nell'area per stimare l'esposizione e valutare i trend, spaziali e temporali, degli inquinanti, tenendo conto delle variazioni nelle emissioni industriali.



4) Studio di biomonitoraggio: 1) prosecuzione e aggiornamento dello studio condotto sull'impatto sul neurosviluppo cognitivo e comportamentale dell'esposizione ambientale dei bambini nell'area di Taranto.

Al finanziamento delle iniziative suddette parteciperà l'amministrazione straordinaria di ILVA spa, a valere sulle risorse di cui al prestito obbligazionario (art. 3, comma 1, del dl 1/2015).

3. La “decarbonizzazione”

Il tema è trattato sia nell'articolato della proposta di accordo di programma (art. 12), sia nell'allegato contenente le analitiche “prescrizioni”, nel quale si richiede l'impegno di AMI a presentare un progetto esecutivo nell'ambito della formulazione delle alternative progettuali, che preveda l'utilizzo della tecnologia DRI attraverso l'uso del gas naturale, in sostituzione della linea produttiva afferente l'AFO 5 ed a discutere i tempi di attuazione del medesimo progetto con i firmatari dell'Accordo e le istituzioni interessate.

Al riguardo, si ribadisce quanto già comunicato dalla Direzione per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente alla Regione Puglia (nota n. 10229 del 2/5/2017, consultabile sul sito del Ministero dell'Ambiente)¹, in merito al fatto che l'impiego del “preidotto” non è contemplato nelle BAT Conclusions del 2012 e che pertanto era stato riportato nel testo del DPCM del 14/3/2014 solo in forma di raccomandazione.

Ciò premesso, è evidente che la previsione relativa alla decarbonizzazione, nei termini in cui è stata presentata nel documento (si osserva che l'AFO 5, oggi fermo, è l'altoforno di maggiore capacità produttiva dello stabilimento) presupporrebbe, ancor prima della modifica del piano ambientale, con le conseguenze illustrate sub 1, la necessità di una completa rielaborazione del piano industriale e della stessa offerta del soggetto aggiudicatario. La sua proposizione non appare pertanto coerente col dichiarato intento di intervenire attraverso l'accordo sulle modalità attuative dell'operazione di vendita e di effettuazione degli investimenti connessi.

Nel merito, come più volte segnalato, si rappresenta che ad oggi non esistono le condizioni e i presupposti per l'utilizzo di tale tecnologia in via alternativa e sostitutiva rispetto alle tecnologie tradizionali.

¹ “non risultano essere stati definiti a livello comunitario nuovi documenti di riferimento pertinenti sulle migliori tecniche disponibili (in particolare per le aree di lavorazione a freddo) e non appare quindi applicabile l'articolo 29-octies, comma 4, lettera b) del D.lgs.152/06; è bene precisare che le BAT Conclusions di cui alla decisione della Commissione Europea 2012/135/UE, pubblicata sulla G.U.U.E. dell'8 marzo 2012, sono state oggetto del provvedimento di riesame dell'AIA 2012, relativamente alle emissioni in atmosfera delle aree a caldo e delle aree di stoccaggio e movimentazione. Va, altresì, rilevato che, come previsto dal Decreto Legge n. 98/2016, il riesame dell'AIA per l'adeguamento degli scarichi degli impianti produttivi dell'intero stabilimento alle citate BAT Conclusions sarà concluso dal nuovo DPCM che modificherà il DPCM del 14/03/2014. In merito appare opportuno altresì precisare che, diversamente da quanto affermato dalla regione Puglia, l'impiego del “preidotto” non è contemplato nelle BAT Conclusions del 2012. La produzione e l'utilizzo di preidotto è invece brevemente descritta al capitolo 10 “Alternative ironmaking techniques” del documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili nel settore di produzione del ferro e dell'acciaio (BRef), pubblicato nel 2013 dalla Commissione Europea. Pertanto, l'utilizzo del preidotto non è una BAT, bensì una tecnica alternativa e, come tale, nel DPCM del 14/03/2014 è stata prevista una specifica Pag.4/4 raccomandazione per la predisposizione del Piano industriale; qualora fosse stata una BAT sarebbe stata oggetto del provvedimento di riesame dell'AIA del 2012”



L'impianto che utilizza il processo di decarbonizzazione di maggiori dimensioni nel mondo è situato in Iran di proprietà della Mobarakeh Steel (capacità di Mt 3,20/anno); l'impianto di maggiori dimensioni in Europa è situato in Russia di proprietà LGOK III con una capacità di Mt 1,80/anno, mentre Jindal ha impianti che operano con tecnologia DRI in Oman (1,5 Mil Tonn.) e in due stabilimenti in India per una capacità rispettivamente di 0,90 e 2,2 MIl Tonn.

Nell'ambito infine dell'Unione Europea, Amburgo è l'unico impianto che opera con tecnologia DRI con una produzione totale 0,4 mln di tonnellate ed è di proprietà di ArcelorMittal.

Poiché nelle dichiarazioni pubbliche si è più volte utilizzato il riferimento all'offerta concorrente per dimostrare la fattibilità della cd "decarbonizzazione", appare opportuno precisare che: 1) il programma di Acciai Italia prevedeva l'ipotesi della introduzione di linee di produzione DRI+EAF per una capacità nuova installata di 4Mt a partire dal 2025, con un primo step di 2 Mt nel 2024, accanto alla prosecuzione della produzione tradizionale di acciaio per 6 milioni di tonnellate annue nel prossimo quinquennio e a regime; 2) L'economicità (e quindi la concreta fattibilità) dell'utilizzo della tecnologia DRI è necessariamente legata al prezzo del gas. Il piano presentato da Acciai Italia tuttavia non forniva indicazione sui prezzi di acquisto del gas naturale, né, a partire dal 2024, un business plan specifico con riguardo alla produzione con tecnologia DRI.

Per rendere le due tecnologie (altoforno e DRI) equivalenti, il prezzo di equilibrio del gas per utilizzo della tecnologia DRI è indicativamente inferiore almeno del 30% rispetto a quello attuale alle condizioni di prezzo del carbone di oggi.

Tali affermazioni del resto sono coerenti con le dichiarazioni dello stesso Arvedi, componente della cordata Acciai Italia, il quale, audito dalla X Commissione del Senato - 247ª Seduta, il 22 giugno 2016, ha dichiarato che (testo del resoconto): *".... L'opzione in questione, peraltro, è competitiva dal punto di vista economico solo a condizione che il prezzo del gas sia pari a quello attualmente esistente sul mercato statunitense, cui ritiene si potrebbe giungere grazie al pieno impiego dei rigassificatori, alla realizzazione del gasdotto TAP e all'utilizzo dei giacimenti di gas presenti nel Mediterraneo."*

E' indiscutibile peraltro che il prezzo dell'acciaio si forma sulla base di produzioni con tecnologia tradizionale: pertanto chi operasse in grandi dimensioni con tecnologia DRI sarebbe l'unico esposto al rischio di andamento del prezzo del gas.

E' evidente infine che qualsiasi intervento statale teso all'alleggerimento del prezzo del gas costituirebbe un aiuto di Stato, vietato dalla normativa europea.

4. Ulteriori previsioni e prescrizioni dell'Accordo.

Fatta questa premessa di ordine generale e relativa ai principali temi trattati nell'accordo di programma, si osserva, -nello specifico- e con riguardo alla coerenza interna del documento, quanto segue:

Articolo 3 - Prescrizioni aggiuntive indicate nell'allegato richiamato



Le prescrizioni di cui all'Allegato dell'Accordo, consistono sia in prescrizioni modificative del DPCM, rispetto alle quali opera la preclusione esposta ai punti 1 e 2, sia in anticipazioni dei tempi di realizzazione degli interventi. Si tratta, in larga parte, di osservazioni già presentate nel corso del procedimento condotto per la predisposizione del DPCM e debitamente esaminate a livello tecnico. Al riguardo, valgano le osservazioni – sentito anche l'investitore – formulate nel documento allegato sub 1, quale parte integrante di questa nota.

Articolo 5 (Monitoraggio e Verifica). La proposta di integrazione dell'Osservatorio ILVA, con il Ministero della salute e con i Comuni di Crispiano, Montemesola e Massafra non trova contrarietà di principio. Tuttavia si ritiene opportuno individuare una più efficace forma di coordinamento, dal momento che la competenza dell'Osservatorio come normativamente definita, non è estesa alla materia sanitaria e non attiene ad interventi su aree che interessano i Comuni citati. Al riguardo sarebbe opportuna invece l'istituzione di un apposito tavolo tecnico costituito da Ministero dell'Ambiente, Ministero della Salute, ISPRA, ISS, ASL Taranto e ARPA Puglia e AReS, al fine di definire modalità attuative condivise per la valutazione degli effetti sanitari. (v. sub punto 2).

Si fa presente inoltre che i componenti dell'Osservatorio non possono svolgere funzioni spettive in mancanza di una specifica previsione normativa.

Articolo 6 (Garanzie). L'operazione di vendita e di attuazione degli investimenti industriali e ambientali è presidiata da un significativo apparato di garanzie previste sia dal contratto che dal DPCM. E' contrattualmente prevista infatti la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di violazione da parte di AMI dell'obbligo di esecuzione del Piano Ambientale, così come è prevista una garanzia fideiussoria per l'esatto adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte. Si richiama poi la garanzia "implicita", contenuta nel dpcm, costituita dall'obbligo di contenimento della produzione nel limite dei 6 milioni di tonnellate annue di cui si è già detto. Ulteriori previsioni di garanzia appaiono di dubbia legittimità, andando ad incidere su un contratto già sottoscritto all'esito di una procedura concorsuale e – soprattutto – in ragione della natura plurilaterale dell'atto successivamente dichiarata (art. 13) che determina un necessario consenso di tutti i firmatari dell'Accordo in caso di successivi adeguamenti del rapporto negoziale tra AMI e ILVA in AS per quanto oggetto dell'Accordo medesimo. Risulta infine inattuabile, per la indeterminatezza delle obbligazioni da garantire, ove si osservi che in ragione delle ulteriori previsioni dell'Accordo, le medesime non risultano preventivamente definite o definibili, bensì dipendenti dagli esiti di ulteriori accadimenti (autorizzazioni, verifiche e controlli) futuri.

Articolo 9 (misure per l'indotto). Si premette che i Commissari straordinari hanno proceduto entro lo scorso dicembre a saldare i crediti maturati dalla gestione e scaduti alla data del 10 dicembre 2017 per un ammontare di oltre 30 milioni di euro che rappresenta la quasi totalità delle cifre esigibili, mentre il pagamento di una piccola parte residuale è stato rinviato al corrente mese di Gennaio in ragione della necessità di alcune



verifiche. Questa somma va ad aggiungersi ai 220 milioni di euro che ILVA ha già versato dall'inizio dell'anno a oggi per un totale di oltre 250 milioni di euro pagati nel 2017 alle imprese del territorio pugliese.

Per quanto riguarda i crediti pregressi, si osserva che la previsione del comma 2 non è ammissibile in quanto lesiva della normativa fallimentare e della disciplina speciale relativa ai creditori di ILVA S.p.A ante procedura. Peraltro, si ricorda che la materia dell'accertamento del passivo e dei riparti ai creditori è rimessa alla esclusiva competenza del giudice delegato alla procedura, il quale non sarebbe -ovviamente- in alcun modo vincolato ai "chiarimenti interpretativi" ministeriali.

Si ricorda che sul punto è stata inserita una specifica previsione nel Protocollo d'intesa che tiene conto dei limiti di compatibilità indotti dalla normativa concorsuale.

Articolo 12 (decarbonizzazione). Si rinvia a quanto esposto al punto 3

Articolo 15 (Funzioni di vigilanza e controllo) e Articolo 16 (Inadempimento e risoluzione delle controversie) Si veda quanto rappresentato sub 1 circa l'illegittimità di tali previsioni. Si osserva che si tratta di materia già compiutamente disciplinata dalla legge e dal contratto tra ILVA e AM.

Art. 17 (indennizzi per malattia) . La previsione è totalmente estranea al Piano Ambientale e alla disciplina ambientale applicabile ad ILVA in AS, laddove impone la adozione di strumenti normativi per gli indennizzi dei soggetti interessati da malattie o decessi direttamente connessi all'inquinamento dello stabilimento di Taranto

Inoltre si tratta di un tema di carattere politico che potrà essere affrontato nelle competenti sedi.

Art. 18 (rinuncia ai ricorsi). Si osserva che la disposizione condiziona la rinuncia ai ricorsi alla firma dell'adp (peraltro condizionata all'assenso del Consiglio Regionale e del Consiglio Comunale di Taranto), ma non prevede invece anche il caso inverso e cioè che la mancata rinuncia ai ricorsi comporti la risoluzione automatica dell'accordo, come previsto nel Protocollo d'intesa.

Art. 19 La previsione (composizione bonaria dei contenziosi tra Amministrazione Straordinaria, Regione Puglia e Comune di Taranto), oltre che del tutto estranea alla materia sulla quale si era convenuta la ricerca della definizione di una intesa, appare illegittima nella misura in cui obbliga la procedura di amministrazione straordinaria - soggetta alla normativa concorsuale alla definizione bonaria di tali contenziosi (peraltro non ancora radicati) e non già, eventualmente, alla valutazione della percorribilità -alla luce dei presupposti di fatto e di diritto, del rischio di causa e della normativa concorsuale- di possibili soluzioni transattive.

Per i motivi di (il)legittimità e di merito sopra rappresentati, si comunica la impossibilità per le scriventi Amministrazioni, di sottoscrivere il testo dell'accordo di programma sottoposto



all'esame e si rinnova la proposta di condivisione del Protocollo d'intesa trasmesso in data 3 Gennaio 2017, anche nella forma dell'Accordo di programma, ma in tal caso limitatamente a quanto può essere sottoscritto dalle pubbliche amministrazioni, integrato, all'art. 2, con quanto esposto al punto 2 della presente nota con riguardo: 1) alla adozione, d'intesa con le Autorità preposte, di un piano di attività di sorveglianza epidemiologica e di monitoraggio ambientale a favore della popolazione interessata e 2) alla costituzione di un Tavolo Tecnico tra le istituzioni competenti in materia ambientale e sanitaria, coordinato dall'Istituto Superiore di Sanità.

Con riguardo alla vostra richiesta di riservatezza della risposta, si informa che il presente documento verrà comunicato ai terzi con le medesime modalità adottate dalle SS.LL con riferimento allo schema dell'Accordo di Programma che è stato inoltrato agli organi di stampa e risulta ancor oggi disponibile sul sito internet del Comune di Taranto.

Carlo Calenda

Gian Luca Galletti

Beatrice Lorenzin

Claudio De Vincenti

- **Prescrizione 1 relativa alla copertura dei parchi primari.**
Riprende i contenuti del protocollo d'intesa. Quanto all'intervento di *Pump&Treat* della falda superficiale non sussiste un tema di coordinamento con il Commissario Straordinario per le bonifiche in quanto l'intervento di ILVA è mirato alla salvaguardia delle acque di falda dall'apporto delle acque meteoriche in assenza della copertura dei parchi.
- **Prescrizione n. 55-57 del DPCM 14/03/2014 Impianto di sinterizzazione.**
L'intervento previsto dal DPCM del 29/9/2017 di installazione di due filtri a maniche per il trattamento delle emissioni al camino E312 su ciascuna delle due linee attive dell'impianto di sinterizzazione dell'agglomerato è quello approvato con DM n. 53 del 3 febbraio 2014, a valle delle determinazioni della Conferenza di Servizi con parere unanime positivo della Regione Puglia (delibera della Regione Puglia n.2330 del 3 dicembre 2013, disponibile per la consultazione sul sito del Ministero dell'Ambiente) e degli enti locali, tra i quali il Comune di Taranto, prevede l'installazione dei filtri a maniche in sostituzione degli elettrofiltri MEEP, per il cui progetto sono già state ottenute le relative autorizzazioni per la realizzazione da parte del Comune. La proposta di accordo prevede invece l'installazione dei filtri a maniche, a valle degli elettrofiltri e non in sostituzione degli stessi. L'adeguamento alla prescrizione, nella sua nuova formulazione, oltre a non comportare vantaggi ambientali stanti le prestazioni dei filtri a manica incontrerebbe inoltre problemi di ordine tecnico, come segnalato da ILVA, sia perché in stabilimento non è disponibile un'area sufficientemente grande per l'installazione di entrambi i filtri (elettrostatici e a maniche) e sia perché, dai dati a disposizione, l'efficienza di abbattimento dei filtri a maniche diminuisce se sono messi in sequenza con i filtri elettrostatici.
Prescrizione n. 70.a del DPCM 14/03/2014 Acciaierie 1 e 2 Fenomeno dello Slopping.
Si prevede che AMI, ovvero i Commissari Straordinari si impegnino alla risoluzione del fenomeno dello *slopping* presentando entro 6 mesi un cronoprogramma degli interventi volti all'implementazione di sistemi di captazione e successiva depurazione dei gas di scarico per prevenire o controllare le emissioni diffuse e fuggitive che si originano dalle fonti secondarie dei processi legati ai convertitori ad ossigeno in accordo con quanto previsto al punto n. 78 della BAT per la produzione di ferro e acciaio (Decisione 2012/135/UE della Commissione del 28/02/2012). Si osserva che l'azienda a valle delle prescrizioni dell'AIA 2012, ha già implementato le soluzioni tecniche in applicazione della BAT n. 78, in particolare per la captazione dei fumi dal tetto, per la captazione delle postazioni di desolforazione, nonché per ridurre il fenomeno dello slopping durante il soffiaggio dell'ossigeno. Riguardo quest'ultima problematica, gli eventi appaiono sensibilmente ridotti rispetto al passato in virtù dell'installazione del sistema RAMS (reliability availability maintainability safety). In particolare si evidenzia che dai verbali dell'ultima visita ispettiva condotta da ISPRA e ARPA Puglia ad ottobre 2017, emerge che nel periodo da gennaio ad agosto 2017 non sono stati registrati fenomeni di slopping, mentre risultano permanere fenomeni di emissioni visibili dovute ad altre fonti, quale ad esempio il travaso siviera in fossa. Si aggiunge che l'azienda, nell'ambito del proprio sistema di gestione ambientale, la cui applicazione è sottoposta ai controlli di ISPRA, ha l'obiettivo ambientale di ridurre progressivamente i fenomeni residui.
- **Prescrizione UA9. Gestione delle acque meteoriche aree a caldo.**
L'Accordo prevede una riduzione di 2 anni rispetto alla previsione del DPCM 2017 per la realizzazione, senza peraltro nessuna valutazione tecnica sulla possibilità effettiva della realizzazione dell'intervento nei tempi proposti. Tale tempistica, per quanto segnalato da ILVA, è tecnicamente impossibile da realizzare in quanto la pavimentazione delle aree a caldo può essere completata solo a valle dell'esecuzione degli interventi ambientali e di processo previsti.
- **Prescrizione UA10. Gestione acque meteoriche aree SEA, IRF, PCA.**
L'Accordo prevede una riduzione di 2 anni rispetto alla previsione del DPCM 2017 per la realizzazione rispetto a quanto previsto dal DPCM 2017, senza peraltro nessuna valutazione

tecnica sulla possibilità effettiva della realizzazione dell'intervento nei tempi proposti. Inoltre la modalità di controllo delle scorie è in contrasto con la vigente normativa (Dlgs 98/2016), in quanto non è possibile con campionamento giornaliero verificare la registrazione REACH della scoria Tale tempistica peraltro, per quanto segnalato da ILVA, è tecnicamente impossibile da realizzare poiché, prima di ultimare la pavimentazione, occorre provvedere alla deferrizzazione del cumulo scorie presente in tale area. A tale scopo è previsto dal DPCM 2017 l'utilizzo di un impianto mobile di deferrizzazione oltre a quello già presente in stabilimento.

- **Prescrizione UP2 e UP3. - Rimozione cumulo polveri e scaglie e gestione fanghi acciaieria-**

L'Accordo prevede una riduzione di 1 anno rispetto alla previsione del DPCM 2017 per la realizzazione rispetto a quanto previsto dal DPCM 2017, senza peraltro nessuna valutazione tecnica sulla possibilità effettiva della realizzazione dell'intervento nei tempi proposti.

Prescrizione 4. - Parco OMO, Parchi AGL Nord e Sud e Parco Ioppa – Nuova prescrizione.

Copertura obbligatoria anche del parco Ioppa. Si propone inoltre una ulteriore modifica del Piano approvato con l'obbligo, per l'investitore, di adottare il progetto preesistente di copertura dei parchi minori con termine lavori di 24 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo invece di 42 mesi dall'ingresso investitore. La questione, già presentata nelle osservazioni è già stata oggetto della istruttoria sulla domanda di AMI da parte del Comitato degli esperti, istruttoria che non può essere riaperta per le motivazioni indicate al punto 1 della nota. Per quanto riguarda la riduzione della tempistica non viene prodotta peraltro nessuna valutazione tecnica sulla possibilità effettiva della realizzazione dell'intervento nei tempi proposti

- **Prescrizioni UA25-UA5-UP4-UP6-UP7. – Discariche-**

La proposta non considera che le nuove discariche sono state soggette a VIA e sono gestite in accordo con il Dlgs 36/2003. Sono già stati determinati i livelli di guardia, recepiti nel piano di monitoraggio e controllo.

- **Prescrizione 18. - Interventi di completa demolizione dell'area AFO3-** E' prevista l'attuazione entro il 31/12/2019, in luogo del termine di 42 mesi dall'ingresso dell'investitore attualmente previsto. Non si comprende la ratio della proposta essendo l'impianto fermo.

- **Prescrizione n. 16. n AFO 5, collegata ad Articolo 12 (Utilizzo del preridotto) Nuova prescrizione.**

Si evidenzia preliminarmente che quanto riportato nella bozza di accordo di programma all'art. 12 appare in contraddizione con quanto riportato nell'allegato 1, in quanto nel testo dell'allegato si fa riferimento direttamente alla presentazione di un progetto esecutivo. Inoltre si ribadisce quanto già comunicato dalla Direzione per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'Ambiente alla Regione Puglia con nota n. 10229 del 2/5/2017, in merito al fatto che l'impiego del "preridotto" non è contemplato nelle BAT Conclusions del 2012 e che pertanto era stato riportato nel testo del DPCM del 14/3/2014 solo in forma di raccomandazione: *"non risultano essere stati definiti a livello comunitario nuovi documenti di riferimento pertinenti sulle migliori tecniche disponibili (in particolare per le aree di lavorazione a freddo) e non appare quindi applicabile l'articolo 29-octies, comma 4, lettera b) del D.lgs.152/06; è bene precisare che le BAT Conclusions di cui alla decisione della Commissione Europea 2012/135/UE, pubblicata sulla G.U.U.E. dell'8 marzo 2012, sono state oggetto del provvedimento di riesame dell'AIA 2012, relativamente alle emissioni in atmosfera delle aree a caldo e delle aree di stoccaggio e movimentazione. Va, altresì, rilevato che, come previsto dal Decreto Legge n. 98/2016, il riesame dell'AIA per l'adeguamento degli scarichi degli impianti produttivi dell'intero stabilimento alle citate BAT Conclusions sarà concluso dal nuovo DPCM che modificherà il DPCM del 14/03/2014. In merito appare opportuno altresì precisare che, diversamente da quanto affermato dalla regione*

Puglia, l'impiego del "preridotto" non è contemplato nelle BAT Conclusions del 2012. La produzione e l'utilizzo di preridotto è invece brevemente descritta al capitolo 10 "Alternative ironmaking techniques" del documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili nel settore di produzione del ferro e dell'acciaio (BRef), pubblicato nel 2013 dalla Commissione Europea. Pertanto, l'utilizzo del preridotto non è una BAT, bensì una tecnica alternativa e, come tale, nel DPCM del 14/03/2014 è stata prevista una specifica Pag.4/4 raccomandazione per la predisposizione del Piano industriale; qualora fosse stata una BAT sarebbe stata oggetto del provvedimento di riesame dell'AIA del 2012".

Ciò premesso, è evidente che la previsione relativa alla decarbonizzazione, nei termini in cui è stata presentata nel documento, costituendo una modifica radicale (peraltro in base a una totale assenza di evidenze di una istruttoria anche da parte della stessa Regione e del Comune), presupporrebbe, ancor prima della modifica del piano ambientale, la necessità di una completa rielaborazione del piano industriale e della stessa offerta del soggetto aggiudicatario. La sua proposizione non appare pertanto coerente con il dichiarato intento di intervenire attraverso l'accordo sulle modalità attuative dell'operazione di vendita e di effettuazione degli investimenti connessi.

- **Prescrizione n. 16 o. -Batteria n. 12 e nuova doccia 6**

Oltre all'obbligo di VIIAS per la messa in esercizio delle batterie, si prevede un tempo di realizzazione degli interventi di 12 mesi senza peraltro nessuna valutazione tecnica sulla possibilità effettiva della realizzazione dell'intervento nei tempi proposti. Ilva ha segnalato che la prescrizione è inaccettabile sul piano tecnico in quanto la maggior parte degli interventi singoli richiede tempistiche tecniche attuative maggiori di 12 mesi quali: rifacimento refrattari batterie 9 e 10, depolverazione allo sfornamento coke, realizzazione torri di raffreddamento, sistema di controllo pressione etc. Inoltre aprire più cantieri in parallelo in un ambito di lavoro ristretto crea rischi significativi per la sicurezza dei lavoratori.

- **Prescrizione AFO 1, 2, 4. Nuova prescrizione.**

Ulteriore revamping impiantistico per sicurezza e completa automazione campo di colata. Opzione DRI. Non è allegata nessuna valutazione tecnica sulla possibilità effettiva della realizzazione dell'intervento.

- **Prescrizione n. 16 h. -Chiusura area svuotamento paiole.** La questione, già presentata nelle osservazioni è già stata oggetto della istruttoria sulla domanda di AMI da parte del Comitato degli esperti, istruttoria che non può essere riaperta per le motivazioni indicate al punto 1 della nota. Viene prevista una tempistica di realizzazione ridotta: dai 48 mesi dall' ingresso AMI prevista nel DPCM 2017 a 36 mesi dalla firma dell'accordo. Per quanto riguarda la riduzione della tempistica non viene prodotta peraltro nessuna valutazione tecnica sulla possibilità effettiva della realizzazione dell'intervento nei tempi proposti.

- **Prescrizione UA8- UA26. -Gestione acque meteoriche sporgenti marittimi e relative pertinenze-** L'Accordo prevede una riduzione di 2 anni rispetto alla previsione del DPCM 2017 per la realizzazione rispetto a quanto previsto dal DPCM 2017, senza peraltro nessuna valutazione tecnica sulla possibilità effettiva della realizzazione dell'intervento nei tempi proposti La sua realizzazione risulta inoltre condizionata al dissequestro delle aree in oggetto.

- **Prescrizione UA11- Scarichi parziali industriali -**

L'Accordo prevede una riduzione di 1-2 anni rispetto alla previsione del DPCM 2017 per la realizzazione rispetto a quanto previsto dal DPCM 2017, senza peraltro nessuna valutazione tecnica sulla possibilità effettiva della realizzazione dell'intervento nei tempi proposti. Ilva ha segnalato che l'attuazione di tale tempistica risulta impossibile tecnicamente poiché la progettazione ed esecuzione degli impianti di cokeria ed altoforno deve essere effettuata in due fasi per tragaruardare i limiti di concentrazione imposti dal DPCM.

- **Prescrizione UA4. -Area serbatoio 92 - S3**

La modifica della prescrizione prevede la bonifica di tutti i serbatoi presenti in ILVA (oltre al serbatoio S3 oggetto di prescrizione nella Legge 20/2015) e del sottosuolo eventualmente inquinato entro 1 anno dalla firma dell'accordo senza peraltro nessuna valutazione tecnica sulla possibilità effettiva della realizzazione dell'intervento nei tempi proposti. Ilva ha segnalato che tale adempimento risulta impossibile tecnicamente in quanto occorre attuare la bonifica del serbatoio e la caratterizzazione di suolo e sottosuolo prima di effettuare l'attività di decontaminazione.

- **Prescrizione UA3. -Rimozione fanghi dai canali-**

Si prevede di cambiare tecnologia rispetto a quella attualmente prevista: non disidratazione ma soil washing. La prescrizione è tecnicamente impossibile da realizzare entro il 31 dicembre 2018, in quanto non sarebbe materialmente possibile in termini temporali selezionare un diverso fornitore con le relative prove di trattamento. La questione, già presentata nelle osservazioni è già stata oggetto della istruttoria sulla domanda di AMI da parte del Comitato degli esperti, istruttoria che non può essere riaperta per le motivazioni indicate al punto 1 della nota. Non viene prodotta peraltro nessuna valutazione tecnica sulla possibilità effettiva della realizzazione dell'intervento nei tempi proposti.

- **Prescrizione n. 6.- Nastri trasportatori-**

Viene previsto un termine di realizzazione dell'intervento entro il 31/12/2018 invece che entro il 31/5/2020 Non viene prodotta peraltro nessuna valutazione tecnica sulla possibilità effettiva della realizzazione dell'intervento nei tempi proposti. ILVA ha segnalato che la tempistica proposta risulta tecnicamente impossibile da realizzare, in quanto i nastri ancora da coprire sono generalmente in funzione con conseguenti problemi di sicurezza ed operativi che rallentano i lavori.

- **Prescrizione n. 16 i. -Edifici gestione materiali polverulenti-**

Viene previsto un termine di realizzazione dell'intervento entro il 30/6/2018 invece che entro il 31/12/2018. Non viene prodotta peraltro nessuna valutazione tecnica sulla possibilità effettiva della realizzazione dell'intervento nei tempi proposti. ILVA ha segnalato che la tempistica proposta risulta tecnicamente impossibile da realizzare, considerate i tempi di esecuzione dei lavori.

- **Prescrizione UA 20. -Certificato di prevenzione incendi-**

Viene previsto un termine di realizzazione dell'intervento entro il 1/1/2020 invece che entro il 23/8/2023. Non viene prodotta peraltro nessuna valutazione tecnica sulla possibilità effettiva della realizzazione dell'intervento nei tempi proposti. ILVA ha segnalato che la tempistica proposta risulta tecnicamente impossibile da realizzare considerate le tempistiche di esecuzione dei lavori, in quanto ILVA sta provvedendo a realizzare gli interventi di miglioramento scaturiti da circa centodieci documenti di valutazione del rischio incendi delle circa trenta macro aree nelle quali è stato suddiviso lo Stabilimento.

- **Nuova prescrizione. Granulazione ghisa e sgrondo carri siluro**

Si prescrive la presentazione di un progetto che preveda la realizzazione di un ambiente confinato, dotato di un sistema di aspirazione e trattamento delle emissioni derivanti dalle operazioni di granulazione, e relativo sistema di raccolta e trattamento delle acque utilizzate per il processo di granulazione entro il 30 giugno 2018. Inutile in quanto tale operazione non è più effettuata in ILVA.

- **Prescrizione art. 13 DPCM 2017. -Amianto-**

Viene previsto un termine di realizzazione dell'intervento entro il 30/6/2020 invece che entro il 23/8/2023, Non viene prodotta peraltro nessuna valutazione tecnica sulla possibilità effettiva

della realizzazione dell'intervento nei tempi proposti. Si sottolinea che ILVA già attua regolari campagne di monitoraggio relative all'amianto a tutela dei lavoratori. ILVA ha segnalato che la tempistica proposta risulta tecnicamente impossibile da realizzare, considerato che l'investitore deve presentare un piano di rimozione dell'amianto entro sei mesi dalla data in cui subentra alla gestione dello stabilimento ILVA e che le tempistiche di esecuzione dei lavori sono ulteriormente aggravate dal fatto che una parte delle attività deve essere effettuata su impianti in funzione.

- **Prescrizioni art.2 comma 5 del DPCM 29/09/2017 - Desolfurazione cokeria- Nuova prescrizione.**

E' previsto l'impegno a subordinare l'eventuale deroga sulla desolfurazione dei gas di cokeria, agli esiti della procedura di AIA di Taranto Energia. La formulazione proposta è inapplicabile e tecnicamente impossibile, in quanto la deroga sul funzionamento delle centrali nei periodi di fermata dei desolficatori del gas di cokeria è prevista dal DPCM nelle more del riesame previsto per l'attuazione delle BAT per le centrali. Peraltro, si tratta di deroga per le concentrazioni di SO2 nelle emissioni per un periodo di sole tre settimane all'anno con il vincolo vigente del rispetto dei flussi di massa.

- **Prescrizione UA 28 e UA27. - Area sequestrate di deposito "traversine" e Aree sequestrate di deposito pneumatici fuori uso. Nuova prescrizione.**

La modifica della prescrizione prevede l'eventuale bonifica del sottosuolo entro 31/12/2018. Non viene prodotta peraltro nessuna valutazione tecnica sulla possibilità effettiva della realizzazione dell'intervento nei tempi proposti. Si rileva inoltre che allo stato l'intervento non è possibile, in quanto non è ancora stato effettuato il piano di caratterizzazione.

- **Prescrizione "Varie aree" Nuova prescrizione.**

La prescrizione appare scarsamente comprensibile, dal momento che la caratterizzazione è già stata effettuata e l'intervento previsto è ai sensi della legge 98/2013 e della legge 6/2014. Lo svincolo è previsto per la realizzazione degli interventi ambientali.

- **Prescrizione "Piano di monitoraggio e controllo".**

I protocolli operativi attuativi del PMC sono stati tutti approvati da ISPRA e citati nel DPCM 2017.